

DIRITTOdi **ANDREA GUERRA****Prescrizione dopo la notifica della cartella**

Deve essere verificata dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti e dal tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e d'insinuazione tardiva, non dal giudice tributario.

Veniva rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione se rientri nella giurisdizione del giudice delegato in sede di verifica dei crediti e del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ovvero del giudice tributario, giudicare sull'eccezione di prescrizione dei crediti tributari, sollevata dal curatore, successiva alla notifica della cartella di pagamento. Ad avviso della Corte di Cassazione (sent. 34447/2019) la notifica della cartella di pagamento non impugnata dal contribuente nel giudizio tributario determina il **consolidamento della pretesa fiscale** e l'apertura di una fase che, per disposizione normativa, **sfugge alla giurisdizione del giudice tributario**, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario: dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il **giudice ordinario**, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata.

La giurisdizione del giudice ordinario sussiste in tutte le controversie che si collocano "a valle della notifica della cartella di pagamento", dove non v'è spazio per la giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 D.Lgs. 546/1992, e l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione, che non riguardi la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, deve qualificarsi come **opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.**, essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva (Corte Cost. sent. n. 114/2018).

Trale "altre evenienze che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento, in cui la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva" mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., la Corte costituzionale menziona le "ipotesi dell'intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore per l'eliminazione del contenzioso tributario, quale, ad esempio, la cosiddetta "rottamazione" (...) " e non v'è ragione di non ricomprendervi l' **estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione** maturata successivamente alla notifica della cartella.

Pertanto, accogliendo l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall'agente della riscossione, il **giudice delegato** in sede di verifica dei crediti e il **tribunale** in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva non debordano dalla giurisdizione propria, non dubitandosi della natura di procedura esecutiva di carattere universale della procedura concorsuale. E' in sede fallimentare, nel procedimento di verifica del passivo, che vengono definite le questioni inerenti i fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (nel caso di specie cartella esattoriale) posto a fondamento del credito insinuato, le quali nell'esecuzione individuale vengono fatte valere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.